

Corte di Cassazione II sez. civile – 14 gennaio 2009, n. 763

Infrazioni al Codice della strada - Passaggio con luce semaforica rossa - Artt. 41 e 146 Cod. strada – Opposizione – Presunta erronea percezione visiva dell'agente accertatore – Testimonianza trasgressore – Insufficiente – Onere della prova.

Nel giudizio di opposizione al verbale di contestazione per l'infrazione di cui all'art. 146 Codice della strada (passaggio con luce semaforica rossa), spetta all'opponente fornire la prova dell'eventuale erronea percezione visiva della segnalazione semaforica da parte dell'agente accertatore non essendo al fine sufficiente la mera testimonianza del trasgressore in merito alla particolare posizione dell'agente che avrebbe potuto dar luogo ad una erronea percezione del momento di attraversamento dell'intersezione da parte dell'automobilista.

FATTO E DIRITTO

Il Comune di Verona impugna la sentenza n. 1271 del 2005 del Giudice di Pace di Verona con la quale veniva accolta l'opposizione dell'odierna intimata, G.F., al verbale di accertamento del 1 settembre 2004 n. (OMISSIS) della Polizia municipale di Verona per la violazione dell'art. 146 C.d.S., comma 3, per aver proseguito la marcia nonostante il semaforo proiettasse la luce rossa.

Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione ritenendo non sufficientemente provata la contestazione, in quanto "l'agente accertatore si trovava a regolamentare il semaforo proprio a filo dello stesso, situazione che ne consente una lettura tangenziale e non frontale, passibile di eventuali errori di lettura".

Il ricorrente articola un unico motivo col quale denuncia "violazione della L. n. 698 del 1981, art. 23, comma 12, dell'art. 115 c.p.c., degli artt. 2697 e 2700 c.c."

Il Giudice di Pace non aveva considerato che il verbale del pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., quale atto pubblico, fa piena prova della querela di falso della provenienza del documento a pubblico ufficiale che lo ha formato e degli altri fatti che attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Nel caso in questione l'agente di Polizia municipale aveva dichiarato che l'odierna intimata aveva proseguito la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa.

Spettava allora all'opponente proporre querela ai sensi art. 221 c.p.c. e ss. per superare il contenuto dell'atto pubblico.

In ogni caso anche le prove testimoniali espletate erano nel senso dell'avvenuto passaggio con la luce rossa. Di qui la violazione anche dell'art. 115 c.p.c..

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso.

Tale richiesta può essere accolta, essendo il ricorso manifestamente fondato, quanto meno sotto profilo della dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., non risultando da quale fonte di prova sia stata

desunta la circostanza della particolare posizione del vigile, che avrebbe potuto dar luogo ad erronea percezione visiva della segnalazione semaforica e del momento di attraversamento da parte dell'automobilista.

Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa ad altro magistrato dello stesso ufficio, che deciderà anche sulle spese.

P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio, che deciderà anche sulle spese.